

Lanusei 7/12/2017

Alla cortese attenzione del
Direttore della ASSSL Lanusei

e p.c. Al Direttore del S. Affari generali e Legali

Oggetto: richiesta prosecuzione collaborazione dott.ssa Michela Fancello

In riferimento alla collaborazione in essere con la dott.ssa Michela Fancello, assunta in data 19/12/2016 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a supporto di questo Servizio e del Collaudo Sisar, considerato che il contratto è in imminente scadenza in data 19/12/2017 e che all'art. 4 si prevedeva la possibilità della proroga di un ulteriore anno, visto che la collaborazione si rende ancora indispensabile per il supporto tecnico-operativo ai processi di natura informatica sia del Servizio oltreché di quelli correlati alla implementazione e all'avvio dei sistemi informativi dell'ATS, si chiede di poter prorogare la collaborazione di un ulteriore anno così come previsto dal contratto.

Si precisa infatti che, in coerenza con quanto previsto dalla nota del Direttore Generale dell'Assessorato e Assistenza Sociale della RAS n. 8189 del 23/03/2017 avente ad oggetto *"Dimissioni della Commissione di Collaudo Sisar e riorientamento dei gruppi di supporto"* (presa d'atto dall'ATS con deliberazione n. 273 del 5/05/2017), la quota parte di attività a supporto del collaudo è stata riallocata sulle attività di supporto all'avvio dei sistemi informativi ATS, in particolare alla gestione dei flussi informativi indispensabile ai processi di programmazione. La quota parte rimanente della collaborazione, così come previsto in origine, è rimasta allocata per la gestione dei progetti e delle attività del Servizio come ad esempio lo sviluppo software per la Radiologia, per la specialistica ambulatoriale, per la gestione dello scadenario dei flussi informativi e per la reportistica sanitaria e amministrativa.

Considerata, infine, la carenza di personale tecnico specializzato in area informatica presso la nostra ASSSL, risulta di fondamentale importanza la proroga della collaborazione in essere al fine di garantire le attività sopra richiamate.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Programmazione e Controllo

CABITZA DIEGO

Firmato digitalmente da
CABITZA DIEGO
Data: 2017.12.07 13:00:07 +01'00'



Oggetto: CONVENZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, DELLA DURATA DI UN ANNO (RINNOVABILE), PER ESPERTI DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COLLAUDO DELL'APPALTO SISAR E DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA' N. 46 DEL 27/01/2016).

L'anno duemilasedici addi DUE del mese di DICEMBRE presso L'Azienda A.S.L. n° 4 di LANUSEI,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei in persona del Dr.ssa Grazia Cattina nella sua qualità di Commissario Straordinario, nata ad Ozieri il 17/10/1960, domiciliata per la carica presso la sede Legale dell'Azienda sita in via Piscinas n° 5, con partita IVA 00978060911 ai sensi e per gli effetti della D:G:R: n° 51/2 del 20/12/2014;

E

La Dottoressa Fancello Michela con Laurea Magistrale in Tecnologie Informatiche, nata a Baunei (OG) il 14/08/1981, residente in Capoterra, in Via Carlo A. Dalla Chiesa n. 18, con codice fiscale FVCMHLR1M54A722R;

PREMESSO

- Che l'Azienda A.S.L n° 4 di Lanusei ha la necessità di ottenere la collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno (rinnovabile fino alla fine del Collaudo Sisar) di un Informatico con Laurea Magistrale orientativamente per 30 ore settimanali;
- Che in seguito all'indizione del bando pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per un Laureato in Informatica Magistrale con esperienza e competenze di progettazione, gestione, sviluppo e integrazione sistemi informativi, gestione progetti ICT, analisi e specifica di requisiti software e sistemi e conoscenza della metodologia Project Management la Dr.ssa Fancello Michela è risultata IDONEA conseguendo il punteggio più alto rispetto agli altri Candidati partecipanti;



Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

art.1

Conferimento incarico

Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale n° 4, Dr.ssa Grazia Cattina conferisce l'incarico di una consulenza libero professionale presso il Servizio di Programmazione e controllo dei Sistemi Informativi alla Dott.ssa Fancello Michela Dottoressa Magistrale in Tecnologie Informatiche.

ART.2

Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Azienda, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.
4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Azienda, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Azienda.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

ART.3

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

P. Fancello

[Signature]

ART.4
Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto decorre dal 19/12/2016 e fino al 19/12/2017 (rinnovabile per un altro anno non oltre la fine del collaudo Sisar), orientativamente per 30 ore settimanali e il Collaboratore dovrà garantire almeno n. 220 accessi all'anno;

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, Dott. Diego Cabitza, redige una relazione trimestrale sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.

L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

ART.5
Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, l'Azienda corrisponderà al collaboratore un compenso annuo sino ad un massimo lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Azienda di Euro 33.000,00. Il compenso verrà erogato mensilmente in dodicesimi.

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.


3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il coordinatore e supervisore avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all'art.4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

ART.6
Rimborso delle spese di trasferta

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dall'ambito dell'Azienda, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi con le stesse modalità di rimborso previste dalla normativa vigente per il personale dipendente.

ART.7
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:



- Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- D. Lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare.
- Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- in caso infortunio, fino a guarigione ;
- in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.

3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

ART.8

Estinzione del contratto

1.L'Ente e il collaboratore possono a propria discrezione e senza alcun vincolo recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

P. Favallò

[Signature]

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

In ogni caso il contratto si considera concluso entro 45 giorni dall'atto finale del Collaudo Sisar certificato dalla Regione, al fine di garantire il passaggio di consegne sulle delle attività gestite evitando pregiudizi per l'Azienda.

Inoltre, la presente convenzione potrà essere estinta anticipatamente, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo da parte della ASL n. 4 di Lanusei, senza che nulla sia dovuto, a titolo di risarcimento danni, al professionista convenzionato. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice Civile, ivi comprese le cause di cessazione del rapporto di lavoro;

ART. 9 Diritti sindacali

1.I collaboratori usufruiscono degli stessi diritti sindacali, in quanto compatibili ed esercitabili, del personale dipendente.

2.L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.

3.Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS..

ART. 10 Controversie inerenti al contratto

Per ogni controversia inerente il presente contratto si elegge competente il Tribunale di Lanusei;

art. 11 Registrazione convenzione

La presente convenzione verrà registrata limitatamente in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente;

Letto, firmato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Cattina Grazia



La Dott.ssa
Fancello Michela

